



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
VI Sezione Civile

In persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritte al **R.G. n. 990/2018** promossa da:

Avv. Franco Fabiani

– Attore –

Contro

Banca Carige S.p.A.

Avv. Ruggero Petrelli

– Convenuto –

CONCLUSIONI (così come rassegnate all'udienza del 21.12.2022)

- Per parte attrice: come da atto di citazione (*“Voglia, l’Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito in via principale:*

1) *accertare e dichiarare:*

a) *la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d’ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti de quibus;*

b) *la illegittimità della applicazione di un tasso superiore a quello previsto dalla norma di cui all’art. 117 d.lgs. 385/93;*

c) *la illegittimità dell’addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;*

d) *il mancato riconoscimento degli interessi creditorî al saggio ex art. 117 TUB che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore;*

ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d’ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 84.572,21 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria;



2) condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato, dal conto corrente ordinario, alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 84.572,21 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfaitario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”), specificando il diverso importo richiesto: euro 67.476,67 come nella ipotesi n.1 della CTU integrativa del 1.02.2021;

- **Per parte convenuta:** come da comparsa di costituzione e risposta; (“piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso,

(i) previa revoca della dichiarazione di contumacia dell'odierna esponente;

(ii) previa revoca o, in subordine, modifica, nei modi e termini indicati in narrativa, dell'ordinanza di licenziamento CTU in data 3.06.2019 per la quale si insta,

(iii) in via principale, respingere la domanda attorea, in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;

(iv) in via subordinata, per la non creduta ipotesi di rideterminazione del saldo, procedere alla stessa secondo i principi dedotti dalla convenuta in atti, respingendo la domanda ripetitoria e compensando ogni somma asseritamente risultante a debito della banca con quanto risultante a credito di quest'ultima.

Con vittoria di spese e onorari di causa.”)

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. – Rilevato che

dopo aver senza esito esperito tentativo di mediazione obbligatoria di cui alla L. 28/2010 (doc. 3) e dopo aver rivolto alla Banca una diffida a restituire e rimborsare le somme illegittimamente addebitate in conto (doc. 1), con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Banca Carige S.p.A. (nel prosieguo per brevità “Carige”, o “la Banca”) nanti al Tribunale di Genova, chiedendo che venisse accertato e dichiarato, per il periodo di cui è causa, l'illegittimo addebito sul conto corrente ordinario – anche per girocontazione da quello d'ordine – della somma di Euro 84.572,21 o la maggiore o minore somma emergente in esito ad istruttoria e, per l'effetto, condannare la convenuta alla rettifica del saldo con lo storno, ovvero con il pagamento della medesima somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Tale illegittimo addebito derivava: dall'applicazione di capitalizzazione degli interessi a debito prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del giroconto di interessi



provenienti dal conto d'ordine per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti; dall'applicazione di un tasso superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/1993 con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario per l'assenza di pattuizioni; dall'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto; dal mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore;

2. – rilevato che precisava che il conto corrente ordinario, così come quello accessorio fossero tutt'ora in essere e, a sostegno delle proprie pretese, produceva un elaborato peritale a prova del *quantum* a suo credito (doc. 155) e deduceva in fatto:

2.1. – che, in data 2 gennaio 1989, accendeva presso Cassa di Risparmio di Genova e Imperia un conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n. 55744/20, all'interno del quale veniva, dapprima, concessa un'agevolazione di credito (ossia un fido di cassa) e in seguito un ulteriore credito con lo strumento “salvo buon fine”, accendendo due separati conti corrente accessori: il n. 56580/20 ed il n. 033400;

2.2. – che il contratto di conto corrente ordinario del 2 gennaio 1989 era carente del requisito della forma scritta *ad substantiam* poiché non sottoscritto dalla Banca (doc. 4). Lo stesso indicava un tasso pari allo 0,250% per la determinazione della CMS senza in alcun modo specificare le modalità di conteggio della stessa e prevedeva la consueta clausola di capitalizzazione periodica degli interessi (capitalizzazione trimestrale);

2.3. – che il successivo contratto n. 56580/20 del 21 novembre 2000 (doc. 5), relativo al conto anticipi, risulta, invece, sottoscritto da entrambe le parti e correttamente oggetto di pattuizione per quanto attiene alla determinazione del tasso ordinario passivo;

2.4. – che, invece, la mancata consegna del documento contrattuale relativo al conto SBF n. 033400 denota che il suddetto rapporto contrattuale è sorto e proseguito in assenza di pattuizioni scritte ed in violazione della normativa di riferimento;

3. – rilevato che a sostegno delle proprie pretese, deduceva in diritto:

3.1. – che durante tutta la durata del rapporto la banca annotava e liquidava, con cadenza trimestrale, gli interessi debitori su tutti gli importi maturati nel periodo, nonché le competenze maturate sul conto corrente d'ordine o accessorio, concorrendo ad incrementare la misura del saldo debitore del conto per effetto della pratica anatocistica di capitalizzazione. Sul punto deduceva come la delibera CICR 9/2/2000, pur statuendo la



legittimità della determinazione della periodicità di liquidazione degli interessi, disponeva l'obbligo di uguale periodicità per gli interessi a credito e quelli a debito, fosse inefficace e che l'art. 1, comma 629, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 ridisegnando il testo dell'art. 120, comma 2 del d.lgs. n. 385/93 (TUB), introduceva il divieto di anatocismo disponendo la contestuale abrogazione della delibera CICR 9/2/2000, rendendo di fatto illegittimo l'anatocismo praticato in conto, anche per girocontazione sul conto ordinario delle competenze maturate sul conto d'ordine, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016;

3.2. – che, circa gli interessi applicati, quanto al c.c. ordinario, risulta comprovata la mancata sottoscrizione ad opera della banca, con la conseguente violazione dell'art. 1284 c.c., quanto invece al c.c. n. 003400, è comprovata l'assenza del contratto, onde non è revocabile in dubbio che il saggio degli interessi debitori è stato applicato dalla banca, su tali rapporti di conto corrente, in assenza di pattuizione alcuna;

3.3. – che la banca chiudeva e saldava fittiziamente i conti, sempre ad ogni scadenza trimestrale, per poi immediatamente rinnovarli non a tempo indeterminato, ma di volta in volta per altri tre mesi;

3.4. – che, durante il corso del rapporto, la banca addebitava sui conti dell'attrice, alla fine di ogni trimestre, delle “commissioni di massimo scoperto” sull'importo massimo di utilizzo del credito concesso;

3.5. – che, del pari, illegittimi fossero gli addebiti delle commissioni di istruttoria veloce e di disponibilità fondi;

4. – rilevato che, all'udienza del 9.05.2018, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3) c.p.c.;

5. – rilevato che parte attrice ometteva di depositare le memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1) e 3) c.p.c. e che, con memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c., instava affinché fosse disposta una C.T.U.;

6. – rilevato che il Giudice, con ordinanza del 3.6.2019, licenziava CTU demandando al Consulente il compito di: prendere in considerazione il conto corrente ordinario e i conti anticipi; predisporre un prospetto analitico recante l'indicazione delle condizioni economiche applicate, specificando – in particolare – la misura delle competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo) e il loro criterio di calcolo; provvedere alla verifica della rispondenza alle clausole contrattuali delle date delle valute praticate sulle voci di addebito, e rettifica di quelle che risultassero difformi; provvedere alla verifica della rispondenza alle previsioni contrattuali, o ai successivi accordi, dei tassi debitori applicati e riduzione ai tassi contrattuali di quelli eventualmente



applicati in eccesso; rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente escludendo ogni addebito in relazione alla c.m.s. e agli interessi anatocistici; nonché effettuare dei ricalcoli, procedendo all'imputazione delle rimesse aventi natura solutoria prima agli interessi maturati e poi a capitale (art. 1194 c.c.);

7. – rilevato che Carige si costituiva in giudizio affinché -previa revoca della dichiarazione di contumacia della medesima- le avverse domande fossero respinte. A sostegno delle sue pretese, deduceva:

7.1. – che la domanda di restituzione degli importi che l'attrice assume esserle stati illegittimamente addebitati fosse inammissibile poiché la chiusura del rapporto è condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione, posto che prima della chiusura del conto non vi può essere stato alcun pagamento ripetibile;

7.2. – che, parimenti, la stessa domanda principale di accertamento del saldo fosse inammissibile;

7.3. – che l'atto di citazione risultasse generico, in quanto in alcun punto è posta contestazione specifica sul contenuto del contratto, ovvero sulla formulazione delle singole clausole contrattuali ovvero sull'andamento del rapporto;

7.4. – che parte attrice ometteva di depositare gli estratti conto completi, provvedendo soltanto, in modo parziale, al deposito degli scalari relativi al rapporto, il che preclude l'effettuazione della ricostruzione del rapporto di conto corrente;

7.5. – che, circa il conto corrente n. 55744/20, la scheda contrattuale contenesse la pattuizione scritta del tasso di interesse debitore da applicare al rapporto e la commissione di massimo scoperto (in misura percentuale e nelle modalità di calcolo).

Sulla pretesa violazione del divieto di anatocismo, per il periodo pregresso all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, l'eventuale ricalcolo dovrà avvenire applicando il regime della capitalizzazione semplice, nonchè la periodicità (liquidazione) trimestrale prevista dalla lettera contratto, addebitando gli interessi trimestrali (liquidati) in apposita colonna dell'e/c infruttifera così da evitare l'anatocismo e imputando i versamenti del correntista prima agli interessi e successivamente in via capitale, ex art. 1194 c.c; mentre, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera, oppone la piena legittimità della capitalizzazione per il periodo successivo al luglio 2000.

Con riferimento alle commissioni (CMS, CIV e CDF), chiariva come le allegazioni di controparte fossero del tutto generiche;

7.6. – che, circa il conto corrente n. 56580/20, il contratto fosse stipulato nella vigenza della Delibera Cicr 9.02.2000 e contenesse la



pattuizione scritta di tasso di interesse creditore e debitore da applicare al rapporto; la penalità per sconfinamento (ovvero il tasso di interesse extrafidio); la commissione di massimo scoperto (in misura percentuale e nelle modalità di calcolo); la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi a pari periodicità a condizione di reciprocità, in conformità alla disciplina in allora vigente; ogni onere, commissione, spesa e valuta addebitata al rapporto; la facoltà per la banca di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto in conformità al dettato dell'art. 118 TUB.

Sulla pretesa violazione del divieto di anatocismo, la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi è stata pattuita in forma scritta a condizione di reciprocità, con previsione quindi di medesima periodicità (trimestrale), ne consegue che la capitalizzazione degli interessi debba ritenersi comunque legittima anche a seguito della modifica dell'art. 120 TUB e fino all'entrata in vigore della Delibera Cicr;

7.7. – che, circa il rapporto sbf n. 33400, siccome il rapporto sbf è la forma tecnica con cui la Banca gestisce le anticipazioni di effetti, alcun riconteggio del saldo risulta possibile in quanto lo stesso non registra alcun addebito a titolo di interessi o spese che vengono addebitate su rapporti di appoggio e che non risulta dedotto su quale rapporto gli importi maturati venissero addebitati, né ha dato prova dell'avvenuto addebito, sicché la domanda di rideterminazione del saldo del rapporto risulta preclusa e dovrà andare integralmente rigettata;

8. – rilevato che Carige instava per la revoca dell'ordinanza di licenziamento della CTU, stante l'omessa produzione degli estratti conto relativi ai rapporti impugnati e la conseguente carenza assoluta di prova della domanda;

9. – rilevato che il Giudice, con ordinanza del 1.08.2019, "*esaminata la comparsa di costituzione della Banca convenuta nella quale è stata formulata istanza di revoca dell'ordinanza del 3.6.2019 con la quale è stata licenziata ctu contabile in ragione del fatto che parte attrice ha prodotto esclusivamente gli scalari; premesso in termini generali che: il riepilogo dei movimenti annotati in conto risulta dal c.d. foglio movimenti, dove sono ordinati per "data contabile" rimesse e prelievi, accrediti e addebiti a qualsiasi titolo intervenuti nel periodo contabilizzato; il riassunto scalare espone i saldi giornalieri del c/c, ordinati per "data valuta", e i numeri debitori, risultanti dalla sommatoria dei saldi giornalieri per valuta o, in termini equivalenti, dalla moltiplicazione del saldo per valuta per il numero di giorni e, pertanto, serve a dare evidenza dei dati contabili utilizzati per la liquidazione; il foglio di riepilogo delle competenze indica interessi commissioni e spese, dando evidenza dei numeri debitori e dei tassi d'interesse convenzionali, del massimo scoperto trimestrale e dell'aliquota prevista per la c.m.s. "storica" e infine dei parametri rilevanti per il calcolo delle spese (numero di operazioni ecc.); ritenuto che secondo la condivisibile sentenza n.3061/2019*



del Tribunale di Torino: la verifica di legittimità degli addebiti in conto corrente, lo storno degli addebiti illegittimi e il conseguente ricalcolo ricorsivo – trimestre per trimestre – delle competenze “legittime” non esiga la produzione del c.d. foglio movimenti ; il riassunto scalare e il riepilogo delle competenze siano necessari e sufficienti alla liquidazione trimestrale di interessi commissioni e spese e pertanto debbano ritenersi sufficienti anche al fine di verificare la legittimità e la rispondenza alle previsioni contrattuali degli addebiti annotati; il riassunto scalare e il riepilogo delle competenze siano altresì necessari e sufficienti sul piano contabile a eliminare l’effetto anatocistico della produzione di interessi su interessi (se non consentita), riducendo trimestre per trimestre i saldi giornalieri per valuta (e quindi, in definitiva, i numeri debitori) del monte-interessi maturato nei trimestri anteriori e non pagato; ritenuto invece che non sia possibile in assenza del foglio movimenti determinare le rimesse solutorie con la conseguenza che l’ordinanza deve essere revocata nella parte in cui prevede che nell’effettuazione dei ricalcoli il Ctu proceda all’imputazione delle rimesse aventi natura solutoria prima agli interessi maturati e poi al capitale (art.1194 c.c.)”, revocava l’ordinanza del 3.6.2019 e che, all’udienza del 17.09.2019, disponeva “la parziale modifica del quesito limitatamente al conto anticipi n. 56580 per il ricalcolo senza anatocismo in quanto il conto post CICR 2000”;

10. – rilevato che, con ordinanza del 12.06.2020, il Giudice riteneva opportuno convocare il CTU a chiarimenti e che, all’udienza del 10.12.2020, richiedeva che il CTU depositasse risposta scritta alle osservazioni formulate da Carige nelle note autorizzate per l’udienza del 12.6.2020;

11. – rilevato che, all’udienza del 21.12.2022, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e che il Giudice assegnava i termini di cui all’art. 190 c.p.c. rimettendo la causa in decisione;

* * * *

12. – ritenuto che, preliminarmente, si debba affrontare **la questione dell’ammissibilità dell’azione di accertamento del saldo, ovvero quella di rideterminazione dello stesso.**

Ancorché il conto non sia chiuso, è bene sottolineare l’interesse del correntista all’epurazione del saldo dagli illegittimi addebiti operati in proprio danno dall’istituto di credito. La proposizione di una domanda volta all’accertamento dell’illegittimità di addebiti in conto è sorretta da un interesse concreto, volto al conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, poiché instaurata al fine di ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso (cfr. Cass. ord. n. 21646/2018 che si esprime statuendo che il correntista “*ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l’esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l’entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle*



appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli” (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione; nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798).”;

13. – ritenuto, in ordine all'eccezione sollevata da parte convenuta relativamente **all'assenza di prova** del credito invocato dal correntista, poiché basato su **parziali estratti conto scalari**, che essa è infondata.

Deve richiamarsi sul punto l'orientamento di questa Sezione del Tribunale secondo cui “nessuna norma giuridica, ed a ben vedere nessuna esigenza logica, impone la produzione integrale degli estratti conti all'attore che chiede la rideterminazione del saldo mediante esclusione degli addebiti illegittimi. Una simile operazione può, infatti, essere compiuta anche sulla base di una documentazione parziale, fermo restando che in questo caso il giudizio condurrà all'accertamento (con efficacia di giudicato) di un nuovo saldo dal quale in realtà saranno state detratte, conformemente a quanto richiesto dall'attore, le sole poste di cui era stata data contezza mediante le produzioni effettuate” (Tribunale di Genova sent. N. 1889/2020), il quale è conforme a quello della Suprema Corte, che afferma: “... ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento; è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo” (Cass. 11543/2019 in motivazione); “in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in



giudizio per la ripetizione dell'indebitato, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile” (Cass. 31187/2018). Sulla sufficienza degli estratti conto scalare, con i limiti derivanti dalla loro incompletezza, sulla base della giurisprudenza ora richiamata, si invoca anche una pronuncia di questo Tribunale, la quale ha preso in esame, risolvendolo positivamente, il tema in esame, ben spiegano in cosa consistano tali estratti conto scalari: “Bisogna a questo punto ricordare che cosa sono gli scalari e gli estratti conto. I primi sono fondamentali, permettendo di valutare i conteggi operati dalla banca (e quindi la corretta applicazione delle condizioni contrattuali). Si consideri come ai fini del calcolo degli interessi è importante il riassunto scalare, in cui vengono riepilogati i saldi giornalieri del conto corrente derivanti dai movimenti riordinati per data valuta. Nel riassunto scalare vengono riportati i seguenti dati: data valuta, saldo giornaliero, numero di giorni in cui il saldo rimane invariato, il tasso applicato nel giorno (opzionale) ed infine i numeri debitori/creditori. I numeri debitori/creditori vengono calcolati moltiplicando il saldo giornaliero (riportato nel riassunto scalare) per il numero di giorni in cui il saldo è rimasto invariato. A seconda che il saldo sia passivo (negativo) o attivo (positivo), si avranno numeri debitori o creditori. Vi è quindi la compilazione di due prospetti: l'estratto conto, nel quale le operazioni vengono registrate in ordine di data man mano che vengono effettuate, e lo scalare interessi, detto anche staffa, nel quale le operazioni, al momento della chiusura del conto corrente, vengono riportate in ordine di valuta (in tale ultimo documento i saldi in valute delle singole operazioni sono ordinati cronologicamente e sugli stessi vengono calcolati, a seconda che il c/c presenti un saldo attivo o passivo, gli interessi debitori e creditori. Il riepilogo del calcolo degli interessi attivi e passivi da parte della banca è contenuto nell'ultima parte del riassunto scalare in appositi prospetti che individuano per i numeri debitori e per i numeri creditori il tasso di interesse corrispondente, con relativa decorrenza)” (cfr. Tribunale di Genova sentenza n. 2533/2021 pronunciata dalla dott.ssa Cazzato, nonché la sentenza di questo Giudice n. 2633/2022).

Ciò premesso in diritto, si riconosce nella fattispecie la concreta possibilità tecnica di individuare il saldo del correntista sulla base degli estratti conto, parziali, scalari.

Il CTU nominato infatti -la cui relazione è corredata da ampie valutazioni tecniche e logiche motivazioni, cosicché le conclusioni vengono fatte proprie dalla scrivente- a pag. 5 della sua perizia evidenzia che “la mancanza di documentazione relativa ad un singolo trimestre non ha comportato l'impossibilità di effettuare i ricalcoli, ma soltanto una limitazione nelle variazioni apportate dal CTU, in quanto gli eventuali addebiti illegittimi del periodo



non documentato non hanno subito alcuna variazione.”. Nella risposta del CTU alle osservazioni dei CCTTPP lo stesso chiarisce che: “Si segnala in ogni caso, che anche in presenza di una documentazione contabile “con salti” i calcoli sono sicuramente possibili per i periodi documentati anche antecedenti. L’assenza di parte delle sequenze contabili semplicemente impedisce al correntista di ripetere gli addebiti nulli eventualmente presenti nei periodi non documentati (Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187) e la circostanza che nel quesito non si faccia riferimento a tale aspetto porta a escludere che l’intento dell’Ill.mo Giudice fosse quello di effettuare i ricalcoli soltanto a partire dall’inizio dell’ultimo periodo senza “salti” (pag. 13 relazione) e nella risposta scritta a richieste di chiarimento, il CTU ha ribadito la fattibilità tecnico contabile dei conteggi (pagg. 4 - 6). Precisamente, egli compie le seguenti considerazioni: “Preliminarmente il CTP “ribadisce che le criticità al conteggio operato in assenza conclamata di continuità dei saldi risultano relative, quanto al punto 1) del verbale di riunione, alla richiesta operata dal Giudicante in sede di licenziamento del quesito, nella quale è espressamente richiesto di determinare, alla luce delle nullità accertate, allo stato degli atti, in ordinanza, il saldo del conto corrente, il che è dal punto di vista sia tecnico sia fattuale impossibile in mancanza della serie completa degli estratti conto, non potendo il CTU conoscere l’andamento del rapporto nel periodo non prodotto ed essendo conseguentemente l’esito dell’accertamento espletato necessariamente approssimativo e probabilistico, in quanto riportante un saldo finale che certamente non corrisponde a quello effettivo”. Risposta del CTU Sul punto, il CTU non può che rigettare l’affermazione del CTP in termini tecnici, anche perché né durante le operazioni peritali della CTU, né nelle osservazioni alla bozza di CTU, né negli esposti difensivi del Legale, né nelle presenti osservazioni è stato fornito un esempio di dove possa annidarsi l’approssimazione o il risultato “probabilistico” dal punto di vista dei conteggi (come già ribadito, l’eventuale “approssimazione” o “probabilità” sotto il profilo giuridico, non è oggetto di analisi in questa sede). Per quanto occorrer possa, si rammenta che, sotto il profilo della tecnica bancaria, i saldi contabili e i saldi valuta si calcolano nel modo seguente. Ogni entrata e ogni uscita è associata a una data contabile e una data valuta. Di conseguenza: - il saldo contabile di qualsiasi giorno è dato dalla sommatoria algebrica di tutte le singole operazioni in entrata e in uscita (ordinate per data contabile) avvenute dall’apertura del conto corrente fino a quella data. - il saldo-valuta di qualsiasi giorno è dato dalla sommatoria algebrica di tutte le singole operazioni in entrata e in uscita (ordinate per data valuta) avvenute dall’apertura del conto corrente fino a quella data. In altri termini, il saldo contabile è la somma di operazioni con segno positivo e segno negativo e il saldo valuta è la somma delle medesime operazioni semplicemente ordinate secondo una sequenza diversa. E infatti (e ciò che segue è assolutamente ovvio) che se si considera la data maggiore fra tutte le date (valuta e contabili) esposte in una sequenza di operazioni, i due saldi finali (saldo valuta e saldo contabile) ovviamente coincidono, perché le operazioni che li compongono sono le stesse. [...]Che sono i medesimi sopra esposti e che, quindi, genererebbero esattamente



lo stesso risultato in termini di variazione di saldo. Non è infatti un caso che molte CTU bancarie in cui è richiesto il ricalcolo del saldo tramite modifica degli interessi procedono direttamente all'inserimento dei saldi-valuta ricalcolando gli interessi in base alle variazioni dei medesimi, e quindi senza effettuare l'inserimento dei singoli movimenti, in quanto si considerano affidabili le somme e le sottrazioni effettuate negli estratti conto scalare originari. La medesima CTU che per fare tale conteggio scelga di partire dai singoli movimenti (ordinandoli per data valuta) giungerebbe comunque a calcolare i saldi-valuta giornalieri già determinati dalla banca e poi procederebbe (quindi partendo dal medesimo dato) alla modifica di questi ultimi come nell'esempio sopra, per giungere ovviamente a identico risultato. Risultato che pertanto non contiene, dal punto di vista numerico, né approssimazioni (non vi è infatti alcuna differenza nel risultato finale), né margini "probabilistici" (non vi è infatti alcuna ragione per affermare che tale è il "risultato più probabile" anziché il risultato esatto). Salvo che non si voglia sostenere che "in assenza della singola riga dell'estratto conto con l'addebito delle competenze non è provato che l'importo esposto nella liquidazione degli interessi sia stato effettivamente addebitato": una simile circostanza avrebbe dovuto essere (se non provata) quantomeno dedotta dall'istituto di credito nel caso specifico quantomeno producendo degli esempi concreti sul caso in oggetto, atteso che si tratterebbe di un eclatante scostamento rispetto alla prassi utilizzata nella generalità degli estratti conto (esattamente per la stessa logica secondo cui alla Banca, in caso di decreto ingiuntivo emesso in odio al correntista, non è richiesto di provare, né di allegare, che gli interessi liquidati sono frutto della formula standard "Numeri debitori $\times i / 365$ " tipica degli estratti conto, non essendo necessario allegare l'ovvio). Tanto premesso, si ribadisce che la tesi dell'approssimazione/probabilità del risultato calcolato per saldi-valuta potrebbe eventualmente essere sostenuta solo sotto il profilo giuridico ma non tecnico. Tuttavia, se questo fosse stato l'intendimento dell'Ill.mo Giudice, la CTU probabilmente non sarebbe stata neanche disposta, o comunque sarebbe stata formulata in maniera differente".

Poiché per le motivazioni anzidette, nonché per quelle contenute nell'ordinanza dell'1.08.20199 (sopra riportata al punto –che ivi si richiama integralmente), per i periodi per i quali sono prodotti gli estratti conto scalari, è assolto, la domanda può essere vagliata, secondo i riscontri della CTU.

Da ultimo, -circa le deduzioni di parte opposta in merito alla sola produzione in atti degli estratti scalari, i quali, non recando indicazione delle singole rimesse solutorie, sono inidonei a dimostrare l'avvenuto addebito (vedi memoria replica)- che tale rilievo risulta inconferente, considerate le argomentazioni svolte al punto 12 e atteso che le sentenze invocate dalla convenuta (Corte Appello Genova n. 1240/2021 e Cass. Ord. 19812/2022) concernono casi in cui l'azione proposta era di ripetizione dell'indebito e non di mero accertamento e rettifica del saldo;



14. – ritenuto che, occorra esaminare le domande proposte da partendo dall'assunta **illegittimità dell'applicata prassi anatocistica.**

Si richiama l'orientamento della Sezione, secondo il quale, con riguardo ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000 (pubblicata su G.U. 22/2/20 e vigente dal sessantesimo giorno successivo), gli interessi anatocistici devono essere rimossi. L'espunzione va praticata sia per il periodo antecedente alla delibera CICR del 09.02.2000, poiché trattasi di applicazione di tassi resi in forza di una clausola nulla (cfr. Cass. S.U. 21095/2004), sia dopo la deliberazione sopra citata. Deve, per il periodo successivo, osservarsi, infatti, come *“la deliberazione CICR del 9/2/2000 consentì, in presenza delle particolari condizioni ed entro i limiti di cui agli artt. 1, 2 e 3, la stipulazione di contratti bancari contenenti la precisione di interessi anatocistici, in deroga al divieto generalmente posto dall'art. 1283 c.c. Per quanto riguarda i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Deliberazione, l'art. 7 comma 1 prescriveva che le condizioni applicate nel rapporto fossero adeguate alle disposizioni poste dalla nuova delibera: il che, all'evidenza, rendeva necessaria una modifica del regolamento negoziale. Per attuare tale modifica l'art. 7 prevedeva due procedure diverse. Il comma 2 stabiliva: “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”. Per contro, ai sensi del comma 3: “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Quindi, mentre per introdurre modifiche non peggiorative era sufficiente un'attività dichiarativa unilaterale da parte dell'istituto di credito, affine a quella prevista in termini generali dall'art. 118 T.U.B, nel caso di modificazioni peggiorative era necessario il consenso espresso del cliente. Nel caso di specie non risulta che fosse stato acquisito il consenso del correntista in relazione alle modifiche in esame. D'altra parte, questo Tribunale ha costantemente affermato che ha sempre natura peggiorativa il passaggio da un regolamento contrattuale in cui nessun interesse anatocistico poteva essere validamente applicato (in virtù del generale divieto posto dalla norma codicistica) ad un regolamento contrattuale che, recependo le prescrizioni della nuova Delibera, consentisse la produzione di interessi sugli interessi scaduti: in tutti questi casi, quindi, l'adeguamento delle pregresse pattuizioni non poteva essere attuato che acquisendo il consenso del cliente, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 cit. In mancanza di una valida rinegoziazione susseguente all'adozione della Deliberazione del CICR sopra citata, è dunque rimasta ferma l'illegittimità delle clausole che prevedevano l'applicazione di*



interessi sugli interessi periodicamente scaduti. I relativi addebiti, pertanto, dovranno essere espunti dai conti” (cfr. Tribunale di Genova sent. N. 1889/2020).

Muovendo da tale presupposto, si evidenzia come, in specie, la Banca non abbia allegato, né prodotto alcun elemento che consenta di ritenere acquisito il consenso del correntista in tal senso.

Alla luce di quanto sopra, in specie, si è ritenuto opportuno valutare l'eventuale applicazione di interessi anatocistici sui soli conti aperti in data precedente alla delibera CICR del 2000, escludendo, quindi, il conto anticipi n. 56580/20, il cui contratto prevedeva la capitalizzazione degli interessi con la stessa periodicità fra attivi e passivi e in un momento di vigenza dell'anzidetta delibera.

Il CTU ha provveduto, pertanto, all'eliminazione dell'effetto degli interessi anatocistici, escludendo gli interessi maturati sul conto anticipi n. 033400, il quale addebitava automaticamente le proprie competenze trimestrali sul conto corrente ordinario (pag. 8 relazione) e sul conto ordinario 55774/20 (pag. 7 relazione). Operava, infine, un'eccezione per quanto concerne il rapporto n. 56580/20, evidenziando che *“per questo rapporto non occorre effettuare la depurazione degli effetti dell'anatocismo, pertanto, deve essere mantenuta la periodicità trimestrale nell'addebito degli interessi. Di conseguenza, gli interessi (ricalcolati in base alle altre richieste del quesito) sono stati addebitati sul conto ordinario, mantenendo l'originaria periodicità trimestrale come originariamente effettuato dalla Banca.”* (vedi pagina 8 della CTU).

A seguito del deposito della CTU, il CTP di parte convenuta chiedeva al CTU di ricalcolare il saldo del conto corrente ordinario mantenendo l'addebito degli interessi del rapporto n. 0033400 con la periodicità trimestrale sulla base del presupposto che l'anticipo salvo buon fine si qualifica come un'operazione creditizia autonoma rispetto al c/c di corrispondenza ed è escluso che gli interessi maturati per effetto delle singole anticipazioni ed addebitati sul conto ordinario, conservino la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. al conto anticipi.

Ritenuto, pertanto, che il CTU -con risposta scritta autorizzata a detta richiesta di chiarimento- sviluppava una doppia modalità di calcolo a seconda che questo Giudice ritenga di applicare il divieto di cui all'art. 1283 c.c. all'addebito degli interessi di cui al rapporto SBF sul conto ordinario, ovvero che tale addebito deve essere effettuato con la periodicità trimestrale, in quanto gli addebiti di tali competenze cambiano natura nel momento in cui vengono addebitati sul conto ordinario.

Circa un'eventuale applicazione dell'anatocismo, per quanto riguarda il conto anticipi, deve preliminarmente delinearsi il funzionamento del conto anticipi.



Si richiama, a tal fine, una pronuncia resa da questa Sezione, che evidenzia “*come l’iter operativo seguito dagli istituti di credito si connota per la creazione di uno o più conti ulteriori rispetto a quello di conto corrente, costituiti da conti anticipi su fatture, su crediti, su effetti sbf etc. etc. In sintesi, l’importo netto del finanziamento viene accreditato dalla banca sul c/c di corrispondenza dell’impresa cedente e, nel contempo, viene addebitato in uno speciale conto tecnico o altrimenti detto “conto di appoggio”. In altre parole, si tratta di strumenti che la tecnica bancaria utilizza come modalità per l’erogazione del credito al cliente a fronte dello smobilizzo di crediti commerciali di questi, realizzata nella forma dell’accredito di somme concesso dalla banca a fronte di effetti e ricevute bancarie scontati o anticipati salvo buon fine, oppure formalmente ceduti, nonché per anticipi su fatture, prevedendosi per ciascuna linea di credito l’accensione di un apposito conto (appunto detto: conto d’ordine o conto d’appoggio o conto ausiliario) che registra le anticipazioni effettuate, poi riversate sul conto ordinario. Gli interessi a favore della banca relativi all’anticipazione avuta dal cliente vengono addebitati direttamente nel c/c di corrispondenza dell’impresa cedente. Alla scadenza la banca, se incassa l’importo delle fatture o dei crediti ceduti, accredita sul c/c di corrispondenza la differenza tra quanto riscosso e quanto anticipato al correntista (ipotizzando che abbia anticipato l’80% dell’importo della fattura accrediterà il 20%), mentre sul conto anticipi addebiterà tale differenza e accrediterà l’importo totale del credito incassato azzerando, in tal modo, lo stesso conto anticipi. Se invece il debitore ceduto, alla scadenza, non provvede al pagamento del debito la banca invita il cliente a pareggiare l’anticipo mediante un versamento diretto sul conto anticipi o un giroconto dal c/c di corrispondenza. Dalla ricostruzione sopra operata emerge che l’anticipazione, realizzata nella prassi bancaria mediante la movimentazione di due o più “conti di evidenza”, costituisce, nella sostanza, un unico rapporto senza soluzione di continuità.” (dott.ssa Cazzato sent. N. 2835/2022 nella causa avente RG n. 13256/2016).*

Su queste premesse occorre, quindi, richiamare la giurisprudenza di questa Sezione, a mente della quale: “*a prescindere dalla soluzione adottata dall’Istituto di credito, il rapporto di credito – seppur articolato su più conti – sia in realtà uno solo. Il saldo dei conti ausiliari è indisponibile perché l’unico conto effettivamente operativo è il conto ordinario, l’unico ad essere in concreto movimentato dal correntista. Siffatti conti tecnici possono, in definitiva, considerarsi mere schede di contabilità che non danno luogo ad autonomi rapporti di conto corrente, ovvero non incidono sulla sostanziale unitarietà del rapporto banca cliente a mezzo di un unico conto corrente eventualmente integrato, poi, al suo interno da più conti ausiliari. L’anticipazione su fatture realizzata nella prassi bancaria solitamente mediante movimentazione di due diversi conti correnti di corrispondenza costituisce nella sostanza un unico apporto senza soluzione di continuità. Quando la banca procede alla contabilizzazione del versamento, ciò assume natura di pagamento e muta la natura dell’interesse, conglobandolo in un’unica obbligazione (al pagamento della rata di mutuo*



scaduta) ovvero determinando una variazione del saldo con effetto estintivo. Il conto corrente anticipi presenta una funzione strumentale ed ancillare rispetto al conto corrente ordinario, nella prospettiva di garantire tecnicamente l'utilizzo dello strumento prescelto di finanziamento. Le competenze progressivamente maturate (al termine di ogni trimestre) sono imputate immediatamente a debito del conto corrente anticipi e, nel trimestre successivo, con valuta pari a quella di addebito, sono girocontate al conto corrente ordinario. Di conseguenza, oggettivamente, tali competenze non determinano la formazione di ulteriori oneri (ad esempio a titolo di commissione di massimo scoperto ovvero di interessi passivi), come avverrebbe assumendo una logica anatocistica. La contabilizzazione sul conto corrente fa perdere all'interesse la sua originaria natura giuridica, con la conseguenza che lo stesso da obbligazione secondaria si trasforma in obbligazione primaria potendo così ritenere che l'annotazione in conto degli interessi trimestralmente (e legittimamente) pattuiti equivale a pagamento per cui gli stessi interessi vengono conglobati nel capitale mutando, per l'effetto, il loro regime giuridico. Ne deriva che alcuna violazione dell'art.1283 c.c. può dirsi verificata, atteso che non vi sono più interessi sui quali far maturare altri interessi.” (dott.ssa Cazzato sent. N. 2835/2022 nella causa avente RG n. 13256/2016).

Va, pertanto, ritenuto che l'addebito degli interessi di cui al rapporto SBF n. 033400 deve essere effettuato con la periodicità trimestrale sul conto ordinario in quanto gli addebiti di tali competenze cambiano natura nel momento in cui vengono addebitati sul conto ordinario;

15. – ritenuto che, sul punto **tassi debitori**, il CTU “*ha fatto riferimento agli accordi scritti allegati nel fascicolo di causa, mentre per gli accordi successivi si è considerata la normativa vigente in materia di variazioni delle condizioni contrattuali e, più precisamente:*

1) *Mantenimento di qualsiasi variazione migliorativa per il correntista;*
2) *Verifica della presenza, nei contratti, di una facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali. In caso contrario le variazioni in pejus per il correntista non sono state considerate valide;*

3) *Verifica della presenza di contratti/accordi successivi sottoscritti dal correntista: in loro presenza, le condizioni contenute nell'accordo sono state considerate valide;*

4) *Verifica della presenza di comunicazioni ex art. 118 TUB validamente effettuata: a tal fine, si segnala che la semplice indicazione del tasso nell'estratto conto scalare (salvo che non sia antecedente alla variazione e rispettosa dei vincoli formali di cui alla norma citata) del tasso variato, non è stata considerata come una valida pattuizione assimilabile a un “accordo successivo.” (pagg. 5 e 6 CTU) distinguendo i tassi applicati in ogni differente rapporto:*

16.1. – Circa il rapporto 55774/20, il CTU ha evidenziato che lo stesso prevede un tasso del 16,5% e che le condizioni applicate presentano diverse variazioni. Poiché non è presente alcuna comunicazione nella



documentazione agli atti, il CTU ha considerato applicabili unicamente le variazioni a favore del correntista.

16.2 – Circa il rapporto 033400, stante l'assenza di un contratto scritto, il CTU ha provveduto a utilizzare, quale tasso passivo, i tassi risultanti dalle emissioni dei BOT nei 12 mesi antecedenti la fine di ogni mese, sviluppando una doppia modalità di calcolo, a seconda che il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB andasse individuato nel tasso nominale minimo, ovvero massimo dei BOT annuali.

Orbene, al fine di individuare l'ipotesi corretta tra le due avanzate dal CTU, occorre avere riguardo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui: *“In materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi”* (massima Cassazione. Sent. N. 29576/2020). In specie, trattandosi di conto anticipi -attraverso l'apertura del quale, la banca ha impiegato la propria disponibilità di capitali, concedendo un credito ed assumendo la veste di creditore- si è realizzata un'operazione attiva, sicché va applicato il tasso minimo.

16.3 – Infine, il contratto afferente al rapporto 56580/20, è stato stipulato in data 21 novembre 2000 e prevede un tasso debitorio per linea di credito pari al 14,5% e una penalità applicabile in caso di un imprevisto ulteriore affidamento pari al 3%. La facoltà di variazione delle condizioni è prevista all'art. 16. Si richiamano sul punto le conclusioni del CTU: *“dalla documentazione disponibile non risulta alcuna comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali conforme alle previsioni di cui all'art. 118 TUB; pertanto, nei ricalcoli effettuati dal CTU sono state considerate unicamente le modifiche a favore del correntista”* (cfr. pag. 7 relazione);

17. – ritenuto, quanto agli **addebiti di somme per commissioni**, che si fanno nuovamente proprie le considerazioni del CTU, il quale ha provveduto ad azzerare ogni addebito effettuato sui rapporti oggetto di giudizio, a titolo di commissione di massimo scoperto (cfr. relazione pag. 7). Nei confronti di tale epurazione, peraltro, oggetto di quesito redatto da questo Giudice e demandato al CTU, le parti non hanno depositato osservazioni critiche nell'ambito del contraddittorio tecnico all'interno della CTU, né le hanno formulate all'udienza del 12.06.2020 per esame CTU, né in sede di comparsa conclusionale;



18. – ritenuto, in conclusione, che sulla base dei criteri sopra esposti, questo Giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie, l'ipotesi n. A.2 avanzata dal CTU, il quale ha ricalcolato il saldo dei tre rapporti al 30/09/2016 nel modo di cui alla tabella che segue, come riportata a pag. 8 della relazione redatta in occasione dell'autorizzata "risposta a richieste di chiarimento":

Ipotesi di diritto A.2:

- i tassi bot "minimi" di cui all'art. 117 c. 7 TUB sono riferiti alle "operazioni attive" per la banca (di conseguenza per gli interessi passivi sul conto si utilizzano i tassi bot "minimi")
- l'addebito degli interessi di cui al rapporto SBF numero 33400 deve essere effettuato con la periodicità trimestrale sul conto ordinario in quanto gli addebiti di tali competenze cambiano natura nel momento in cui vengono addebitati sul conto ordinario

In tal caso i conteggi sono quelli sviluppati a seguito della richiesta del CTP di parte Banca Carige:

Saldo di cui agli estratti originari (includere competenze del 30/09/2016 del conto SBF 5658020)	-9.343,16
Saldo ricalcolato in base ai quesiti	+57.575,04
Differenza a favore del correntista	+66.918,20

Pertanto, il saldo finale complessivo dei tre rapporti passa da Euro - 9.343,16 (saldo a sfavore del correntista) ad Euro +57.575,04 (saldo a favore del correntista), con una differenza di euro 66.918,20;

20. – ritenuto, circa **le spese di lite**, che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del D.M. 147/2022, e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 (comprese quelle di mediazione), da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi antistatario e, quanto alle **spese di CTU**, che esse, come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta. L'istanza di parte attrice di condanna della convenuta al pagamento delle **spese per la consulenza di parte** va disattesa, poiché essa non ha provato, come era suo onere (Cass. 21402/2022), di aver sostenuto il relativo esborso, avendo prodotto solo un pro-forma di fattura;

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide:

- in accoglimento della domanda attore, dichiara l'illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale, interessi e commissioni, come in parte motiva, e, per l'effetto, ridetermina il saldo totale afferente ai tre rapporti –conto corrente ordinario n. 55774/20; conto anticipi n. 033400; conto anticipi n. 56580/20– intrattenuti da

alla data del
30/09/2016 nella misura di Euro +57.575,04 a credito del correntista;



- condanna Banca Carige S.p.A. al pagamento in favore di
delle spese di lite,
che liquida in euro 759,00 per esborsi ed in euro 14.103,00 per compenso,
oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del
difensore, dichiaratosi antistatario;

- pone le spese di CTU, come separatamente liquidate,
definitivamente a carico di Banca Carige S.p.A.

Genova, 04.04.2023

Il Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel

